



COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO LECITO

Approvato con delibera consiliare n.26 del 05.08.2019

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, nonché in base alle ulteriori norme attuative statali e regionali.

Sono pertanto oggetto del presente Regolamento tutte le tipologie di apparecchi da gioco lecito di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, che prevedano vincite in denaro, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi dedicate);
- gioco attraverso apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VLT - videolottery).

Non sono oggetto del presente regolamento:

- lotterie istantanee su piattaforma virtuale (10 e lotto, eccetera), venduti direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici;
- il gioco del Bingo;
- scommesse su competizioni ippiche e sportive;
- i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica (nei quali l'elemento abilità e trattenimento sia preponderante rispetto all'elemento aleatorio), quali ad esempio bigliardo, calciobalilla, bowling, flipper, freccette e giochi da tavolo e similari (Dama, Scacchi, Monopoli, Scarabeo, Risiko, eccetera), nonché giochi tramite l'utilizzo di specifiche console (Playstation, Nintendo, Xbox, eccetera) quando non siano effettuati attraverso l'utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici;
- i giochi del lotto, superenalotto e del totocalcio, tradizionalmente caratterizzati da modalità di gioco che prevedono tempistiche e ritualità che esulano dal concetto di gioco compulsivo.

ART. 2

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- "apparecchi per il gioco lecito": gli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all' articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
- "IL DISTURBO DA gioco d'azzardo (GAP)": la patologia legata all'azzardo riconosciuta a livello internazionale dall'Organizzazione mondiale della sanità;
- "sala da gioco": l'esercizio pubblico avente come attività esclusiva o prevalente l'offerta di gioco lecito, autorizzato ai sensi dell'articolo 86 o dell' articolo 88 del regio decreto 773/1931 , nei cui locali sono installati gli apparecchi per il gioco lecito;
- "sala scommesse": l'esercizio pubblico avente come attività esclusiva o prevalente l'offerta di scommesse ai sensi dell'articolo 88 del regio decreto 773/1931 ;
- "luoghi sensibili", quali:
 1. gli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
 2. i centri preposti alla formazione professionale;
 3. i luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose;
 4. gli impianti sportivi;

5. le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
 6. le strutture ricettive per categorie protette;
 7. i luoghi di aggregazione giovanile, compresi le ludoteche, i ricreatori, gli oratori e le biblioteche;
 8. i luoghi di aggregazione per anziani;
 9. gli istituti di credito e gli sportelli bancomat;
 10. gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi e oro usati;
 11. la stazione ferroviaria e autostazione;
 12. giardini e parchi pubblici;
 13. siti museali e centri culturali;
 14. Palazzo Municipale
- "installazione di apparecchi per il gioco lecito": il collegamento degli apparecchi per il gioco lecito alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
 - "concessionario": l'operatore che possiede e fornisce alle attività autorizzate gli apparecchi per il gioco lecito, ivi compreso il titolare di concessione per la gestione telematica del gioco mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931, qualora lo stesso fornisca alle attività autorizzate gli apparecchi per il gioco lecito;
 - "vetustà dell'apparecchio per il gioco lecito": la sopravvenuta inadeguatezza tecnica dell'apparecchio per il gioco lecito rispetto a requisiti previsti dalla normativa vigente;
 - "guasto dell'apparecchio per il gioco lecito": il malfunzionamento irreparabile dell'apparecchio per il gioco lecito che lo rende inservibile al suo scopo.

ART. 3

OBIETTIVI

L'Amministrazione comunale, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio, e nei locali ove esso si svolge, avvenga limitando gli effetti pregiudizievoli per la salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l'integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità, lo stato di salute psicoemotiva individuale; ciò al fine di limitare le conseguenze socio-sanitarie dell'offerta di gioco sui consumatori.

L'Amministrazione comunale intende perseguire la tutela della salute di tutta la popolazione, con particolare attenzione alle fasce più deboli, i minori e gli anziani e intervenire su aspetti che possano contrastare i rischi derivanti da gioco compulsivo.

L'Amministrazione comunale intende disincentivare il "gioco d'azzardo" e prevenirne la dipendenza patologica anche attraverso iniziative di educazione e di informazione nonché di interventi di prevenzione rivolti ai soggetti deboli e a rischio.

Le procedure disciplinate dal presente Regolamento si riferiscono, in particolare, ai seguenti principi:

- tutela dei minori;
- tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell'ottica di prevenire il gioco d'azzardo patologico;

- contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall'assiduità al gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di auto-segregazione dalla vita di relazione e affettiva;
- necessità di ridurre il danno derivante dal DISTURBO da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa - oltre che in termini di ingente spesa sanitaria - determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;
- necessità di arginare forme di degrado territoriale e di infiltrazione criminale nell'economia cittadina, quale ad esempio il prestito ad usura per debiti contratti al gioco facendo in modo che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito garantisca i limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante, con particolare riguardo alla sicurezza, al decoro urbano, alla viabilità e all'inquinamento acustico.

ART. 4

PROCEDURE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO E PER L'APERTURA DI SALE DEDICATE

L'esercizio di una sala gioco è subordinato alla licenza d'esercizio rilasciata ai sensi degli artt. 9, 86 e 110 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773, e relativo regolamento di attuazione, nel rispetto del presente regolamento, della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e delle norme urbanisticoedilizie. Le licenze sono personali, non possono, in alcun modo essere trasmesse, ma possono dar luogo a rapporti di rappresentanza, purché autorizzata. In particolare però (vedi Circolare Ministero degli Interni 19/03/2018) la competenza in tema di autorizzazione che abilita all'esercizio della raccolta di scommesse su competizioni sportive e su eventi non sportivi, alla gestione delle sale Bingo e infine all'installazione di apparecchi da gioco di cui all'art 110 c°6 lettera B del TULPS spetta al Questore che deve accertare, oltre ai requisiti richiesti dalle norme di pubblica Sicurezza, anche il rispetto delle norme regionali e comunali in materia di distanze minime di queste attività dai luoghi "sensibili".

L'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento, il loro trasferimento di sede, il subingresso, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono comunicate dal titolare dell'attività al Comune. Tali comunicazioni sono inoltrate allo Sportello unico entro 10 giorni dall'installazione dell'apparecchio, compreso il caso di sostituzione per vetustà o guasto o dal rinnovo o stipulazione di un nuovo contratto.

ART. 5

UBICAZIONE DEI LOCALI E INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO

Come disposto dall'articolo 6, comma 1 della L. R. n. 1/2014 s.m.i., così come modificato dalla L.R. 17/2017, n. 26, è vietata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili, inferiore al limite massimo di 500 metri; tale distanza dovrà essere calcolata secondo il criterio del percorso pedonale più breve.

La misurazione della distanza va effettuata sulla mappa dei luoghi sensibili allegata al presente Regolamento, partendo dal centro in basso della porta di ingresso al locale interessato e seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del codice della strada, fino al centro in basso della porta di ingresso del luogo sensibile individuato.

Non possono essere installati apparecchi da gioco nelle pertinenze delle attività che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili, inferiore al limite massimo di 500 metri.

Non possono essere installati apparecchi da gioco nei pubblici esercizi, esercizi commerciali ed attività temporanee, che si trovino ad una distanza dai luoghi sensibili inferiore al limite massimo di 500 metri, attivate nell'ambito delle manifestazioni pubbliche; analogamente non possono essere attivate sale temporanee dedicate al gioco, che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili inferiore al limite massimo di 500 metri, nell'ambito di manifestazioni pubbliche.

I nuovi esercizi commerciali, pubblici esercizi, ed altre attività all'interno dei quali possono essere installati apparecchi per il gioco dovranno produrre al Comune a corredo delle pratiche amministrative di apertura, trasferimento, ampliamento dell'attività un'autocertificazione attestante di essere ad una distanza superiore ai 500 metri dai luoghi sensibili nel caso in cui intendano installare apparecchi da gioco.

Ai sensi della L.R. n. 26 del 17 luglio 2017 le attività in corso alla data di entrata in vigore della suddetta legge si adeguano al divieto di cui sopra, nei termini di seguito indicati:

- a)** entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge qualora si tratti di sale da gioco o sale scommesse;
- b)** entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge nel caso di qualsiasi altra attività.

ART. 6

ORARI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ

Il presente regolamento stabilisce che gli orari di apertura delle sale da gioco non possano andare oltre le tredici ore giornaliere di tutti i giorni fino alle ore 02.00 compresi i festivi, e negli altri esercizi commerciali ove sono installati apparecchi per il gioco lecito quali attività complementari non oltre le otto ore giornaliere fino alle ore 23.30, contemperando le esigenze delle attività economiche con le norme a tutela della sicurezza, del decoro urbano, della viabilità, dell'inquinamento acustico, della quiete pubblica, del contrasto al gioco d'azzardo e alla ludopatia e della tutela dei minori e delle persone più deboli. I titolari devono indicare l'orario di apertura praticato mediante cartelli o altri adeguati supporti informativi, ben visibili al pubblico e collocati all'interno ed all'esterno dei propri locali.

Il Sindaco, con specifica ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i., Testo Unico degli Enti locali, nel rispetto della disposizione normativa di cui all'art. 6, comma 12 della L.R. 1/2014 e s.m.i., può stabilire il contenimento di tali orari anche in un contesto di efficacia rispetto alle situazioni dei territori contermini.

ART. 7

MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ E INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA

L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia che, fra l'altro, prescrivono:

- l'esposizione, all'interno del locale, dei titoli autorizzativi all'esercizio dell'attività;
- la messa a disposizione dei soli giochi ed apparecchi leciti e l'obbligo di esposizione della tabella dei giochi proibiti;

- l'esposizione in modo chiaro e ben visibile delle indicazioni di utilizzo degli apparecchi, l'indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
- l'obbligo di informazione del divieto del gioco per i minori e il controllo effettivo che tale divieto venga rispettato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità. I cartelli riportanti il divieto di gioco per i minori dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm. 210 x 297) e dovranno essere scritti in italiano, inglese, francese, e spagnolo e arabo, in caratteri chiaramente leggibili;
- l'esposizione in modo chiaro e ben visibile della possibilità di assumere informazioni utili alla prevenzione e al contrasto al GAP.

È vietata l'esposizione all'interno e all'esterno dei locali di cartelli, di manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute.

ART. 8

ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DEL FENOMENO

L'Amministrazione comunale e le Società controllate dalla stessa non procedono alla locazione o concessione a qualsiasi titolo di immobili a soggetti che intendono aprire attività relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.

In coerenza con le finalità e i principi della L.R. n.1/2014 e s.m.i., il Comune di San Vito al Tagliamento non concede il proprio patrocinio per eventi, manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, iniziative sportive, che ospitano o pubblicizzano attività che, benché lecite, sono contrarie alla cultura dell'utilizzo responsabile del denaro o che favoriscono o inducono la dipendenza del gioco d'azzardo. Inoltre, si impegna a non patrocinare eventi in cui sono presenti, tra gli sponsor o gli espositori, soggetti titolari o promotori di attività che favoriscono o inducono la dipendenza dal gioco d'azzardo.

L'Amministrazione comunale non autorizza l'installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all'esterno o visibili dall'esterno delle attività commerciali di cui al presente Regolamento.

L'A.C. si impegna a sostenere iniziative e manifestazioni volte a formare e sensibilizzare sulle tematiche riguardanti il GAP.

ART. 9

SANZIONI

Ferme restando le sanzioni penali e le violazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza di cui al R.D. 773 - 18.6.1931, nonché le sanzioni amministrative stabilite dalla L.R. 1 del 14.02.2014 e s.m.i., le altre violazioni al presente Regolamento comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 500 a € 3.000. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla L. 24.11.1981 n. 689.

Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuita a tutti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale, ecc.).

ART. 10

NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente regolamento si rinvia a quanto previsto dalle norme comunitarie, dalle leggi statali e regionali nonché da ogni altro regolamento sovra ordinato.

I riferimenti normativi e le disposizioni di legge di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge.

ART. 11

ENTRATA IN VIGORE.

Il presente regolamento entra in vigore compiuta la pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed abroga ogni precedente atto in materia.